



CITTA' DI BARI

MUNICIPIO IV

SESSIONE ORDINARIA

SEDUTA DI I^A CONVOCAZIONE

DELIBERAZIONE N. 2024/00009 DEL 19/02/2024

OGGETTO : PARERE EX ART. 55 “MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI”

L'anno duemilaventiquattro il giorno 19 del mese di febbraio, alle ore 10:19 ,con continuazione nei locali del Municipio, regolarmente convocato, si è riunito in seduta pubblica

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

All'inizio della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, sono presenti:

IL PRESIDENTE

ALBERGO DOTT.SA GRAZIA

I CONSIGLIERI

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ABBINANTE Mariella	SI
2	BALZANO Sig. Giuseppe	SI
3	BURDI Vincenzo	SI
4	CASCIONE Giulio	SI
5	FAVIA Annalisa	SI

N	COGNOME E NOME	Pres
7	MASELLI Giuseppe Roberto	SI
8	MENOLASCINA Sig. Vito Antonio	SI
9	QUARANTA Sig. Michelangelo	NO
10	QUARANTA Sig. Nicola	NO
11	SALIANO Sig. Vito	SI

6	FUMAI Domenico	SI	12	SCARDIGNO Orsola	SI
---	----------------	----	----	------------------	----

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, il Dirigente Mario Marchillo .

Totale presenti: n. 10 su n. 12 consiglieri assegnati

Assenti : Michelangelo Quaranta Nicola Quaranta

Il Presidente della 1CCP, riferisce:

Con nota protocollo 052160/2024 del 09/02/2024 della Ripartizione Tributi, si chiedeva di esprimere parere ex art. 55 del Regolamento sul Decentramento amministrativo, con termine ridotto a 10 giorni, sulla Proposta di Deliberazione 2024/150/00002 del 09.02.2024 avente ad oggetto "Modifiche al Regolamento TARI".

La 1 CCP ha preso in carico ed esaminato il documento in data 12.02.2024, come da verbale n. 30, in data 13.02.2024, come da verbale n. 31, in data 14.02.2024, come da verbale n. 32 e in data 15.02.2024, come da verbale n. 33 ha espresso parere favorevole a maggioranza dei presenti.

La 2 CCP ha preso in carico ed esaminato il documento e in data 13.02.2024, come da verbale n. 31 ha espresso parere favorevole a maggioranza dei presenti.

Esaminata la documentazione pervenuta, al fine di giungere ad una seria e motivata valutazione del parere che il Consiglio del Municipio è chiamato ad esprimere, acquisite tali indicazioni, tanto si rassegna al Consiglio per le definitive determinazioni in merito.

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

- **UDITA** la relazione del Presidente;
- **PRESA VISIONE** della documentazione pervenuta;
- **SENTITI** i diversi interventi;
- **VISTI** i verbali della 1CCP n. 30 del 12.02.2024, n. 31 del 13.02.2024, n. 32 del 14.02.2024 e n. 33 del 15.02.204 e il verbale della 2CCP n. 31 del 13.02.2024;
- **PRESO ATTO** che sulla presente proposta di deliberazione è stato omesso il parere del Direttore del Municipio, trattandosi di mero atto di indirizzo;
- **ASCOLTATA** la proposta finale formulata dal Presidente;
- **VISTO** il vigente Regolamento sul Decentramento Amministrativo;

DELIBERA

- 1) **ESPRIMERE parere**
- 2) **DARE MANDATO** alla Direzione del Municipio di inviare per competenza alla Ripartizione Tributi.

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO

()

2) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

PARERE :

Bari,

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

()



COMUNE DI BARI

Bari, protocollo informatico.

**Ripartizione Tributi
POS ICI-IMU-TASI**

Ai Sigg.ri Presidenti dei Municipi 1- 2 - 3 - 4 - 5

Ai Sigg.ri Direttori dei Municipi 1 – 2 - 3 – 4 -5

E p.c.

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Al Sig. Assessore alle Risorse Finanziarie

Al Sig. Segretario Generale

- loro sedi -

**Oggetto: Proposta di deliberazione 2024/150/00002 del 09.02.2024, avente ad oggetto
“MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI”.**

Si informano le SS.LL. che la scrivente direzione ha predisposto l'atto istruttorio non provvedimentale specificato in oggetto, sottoscritto digitalmente, che si trasmette unitamente alla presente con invito ad esprimere il parere di competenza di ciascun Municipio, ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo, entro e non oltre 10 gg. dalla ricezione della presente, attesa l'urgenza dettata dal termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 attualmente fissato al 15.03.2024.

Si resta, pertanto, in attesa di ricevere entro il predetto termine le deliberazioni dei Consigli (ovvero il dispositivo e il numero della deliberazione) affinché possano essere allegate alla proposta di deliberazione consiliare di cui trattasi e possa avviarsi il relativo iter per l'approvazione in Consiglio Comunale.

Restando a disposizione per ogni ulteriore necessario chiarimento, si ringrazia sin d'ora per la proficua collaborazione.

Cordialità.

Il Direttore
Dott.ssa Rosalba Cirillo

Allegati come *infra* indicati.



COMUNE DI BARI

Proposta di Deliberazione

2024/150/00002

Ripartizione Tributi

Data Redazione Proposta: 09/02/2024
Assessore: Alessandro D'Adamo
Altri Settori:

Estensore: Alessandra Marazia
Responsabile Proponente: Rosalba Cirillo

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI_

Responsabili procedimento	Data Visto
Dirigenti	Data Firma Digitale
Assessori	Data Firma Digitale



c_a662.Comune di Bari - Prot. 09/02/2024.0052160.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Rosalba Cirillo



oggetto: Modifiche al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione 05/09/2014 n.40 e ss.mm.ii.

Su proposta dell'Assessore alle Risorse Finanziarie Dott. Alessandro D'Adamo e sulla base dell'istruttoria condotta dal Direttore della Ripartizione Tributi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- con la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 sono state attribuite ad ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, *"per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure"* (Legge 205/2017);
- nell'ambito delle proprie attribuzioni, con la delibera 15/2022/R/rif del 18.01.2022 l'ARERA, fra l'altro, ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, volti a garantire un livello di qualità del servizio standardizzato sull'intero territorio nazionale;



, le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

RICHIAMATO il vigente regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 05/09/2014 e ss.mm.ii., tra cui, ultima, la deliberazione consiliare n. 12 del 06/02/2023 esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO che appare allo stato opportuno procedere alla modifica di alcune disposizioni contenute nel citato Regolamento, anche al fine di adeguarle alla delibera n. 15/2022/R/rif dell'Arera, con particolare riferimento agli obblighi prescritti per la fase di gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;

TENUTO CONTO, altresì, che si ritiene necessario apportare ulteriori modifiche al vigente Regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti, resesi necessarie a seguito delle criticità emerse durante le precedenti attività di riscossione, al fine di migliorarne i tempi, snellire le procedure connesse con la gestione, istruttoria e definizione delle istanze di riduzione/esenzione per le utenze domestiche, secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, e quindi garantire certezza degli obblighi in capo ai contribuenti;

RITENUTO opportuno, per le ragioni sinteticamente innanzi esplicitate, proporre una variazione delle disposizioni contenute all'art. 27 del vigente Regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti, nei termini riportati nel seguente quadro sinottico, nel quale è trascritto nella colonna di sx il testo vigente dell'articolo 27 e nella colonna di dx il testo modificato dell'art. 27:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<i>Art. 27. Agevolazioni</i> <i>1. Esenzioni:</i> <i>Sono esenti dalla Tari:</i> <i>1. I locali individuati dal Comune ed affidati a Onlus, per la realizzazione dei servizi sociali, a condizione che nelle convenzioni sia prevista la copertura del servizio di smaltimento dei rifiuti a carico del Comune.</i> <i>2. Il nucleo familiare la cui certificazione ISEE</i>	<i>Art. 27. Agevolazioni</i> <i>1. Esenzioni:</i> <i>Sono esenti dalla Tari:</i> <i>1. I locali individuati dal Comune ed affidati a Onlus, per la realizzazione dei servizi sociali, a condizione che nelle convenzioni sia prevista la copertura del servizio di smaltimento dei rifiuti a carico del Comune.</i> <i>2. Il nucleo familiare la cui certificazione ISEE</i>

attesti un valore non superiore ad € 5.000,00.

3. Il nucleo familiare composto esclusivamente da ultraottantenni ovvero da un ultraottantenne

con coniuge fiscalmente a carico, la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 10.000,00.

4. Il nucleo familiare con un numero di componenti maggiore o uguale a sei la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 25.000,00.

5. Gli immobili occupati dal Comune di Bari.

2. Riduzioni

La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile, nella misura del:

1. 20% per il nucleo familiare la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 8.000,00.

2. la tariffa unitaria relativa alla specifica categoria di utenza è altresì ridotta nella parte variabile:

a) ad 1/9 per le aree scoperte gestite dall'AMTAB S.p.A. e adibite a "Park & Ride", in considerazione della funzione sociale di tali aree, attestata anche dal ridotto corrispettivo applicato, destinate a parcheggi periferici aventi lo scopo di decongestionare il traffico cittadino;

b) del 30 % per le aree scoperte destinate alla commercializzazione di autoveicoli ovvero ad altra attività avente analoga produttività di rifiuti, con superficie almeno pari a 1.000 (mille) metri quadrati.

2. bis: La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile:

a) nella misura del 50 % per gli impianti sportivi di proprietà comunale, con esclusione dello Stadio San Nicola, dati in concessione a soggetti privati; la predetta riduzione tariffaria non si applica alle superfici degli uffici;

b) per lo Stadio San Nicola dato in concessione a soggetti privati, limitatamente alla superficie degli spalti, nella misura di seguito graduata:

attesti un valore non superiore ad € 5.000,00.

3. Il nucleo familiare composto esclusivamente da ultraottantenni ovvero da un ultraottantenne

con coniuge fiscalmente a carico, la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 10.000,00.

4. Il nucleo familiare con un numero di componenti maggiore o uguale a sei la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 25.000,00.

5. Gli immobili occupati dal Comune di Bari.

2. Riduzioni

La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile, nella misura del:

1. 20% per il nucleo familiare la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 8.000,00.

2. la tariffa unitaria relativa alla specifica categoria di utenza è altresì ridotta nella parte variabile:

a) ad 1/9 per le aree scoperte gestite dall'AMTAB S.p.A. e adibite a "Park & Ride", in considerazione della funzione sociale di tali aree, attestata anche dal ridotto corrispettivo applicato, destinate a parcheggi periferici aventi lo scopo di decongestionare il traffico cittadino;

b) del 30 % per le aree scoperte destinate alla commercializzazione di autoveicoli ovvero ad altra attività avente analoga produttività di rifiuti, con superficie almeno pari a 1.000 (mille) metri quadrati.

2. bis: La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile:

a) nella misura del 50 % per gli impianti sportivi di proprietà comunale, con esclusione dello Stadio San Nicola, dati in concessione a soggetti privati; la predetta riduzione tariffaria non si applica alle superfici degli uffici;

b) per lo Stadio San Nicola dato in concessione a soggetti privati, limitatamente alla superficie degli spalti, nella misura di seguito graduata:

- del 30% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie B;

- del 50% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie C ovvero di una serie inferiore.

Le riduzioni sopra indicate non si applicano per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie A.

In deroga a quanto previsto al successivo art. 28 del presente Regolamento, le riduzioni di cui al presente punto 2 bis sono da intendersi cumulabili con quelle eventualmente riconoscibili ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento.

3. Sino all'anno d'imposta 2022, le istanze di agevolazione per le utenze domestiche di cui ai

commi precedenti devono essere presentate annualmente ed esclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, i quali, in possesso di valida certificazione ISEE dell'istante, provvederanno ad inoltrarle unicamente in via telematica al Comune di Bari a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale se ne chiede l'applicazione. A partire dall'anno d'imposta 2023, le istanze di agevolazione per le utenze domestiche di cui ai commi precedenti devono essere presentate annualmente ed esclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, i quali in possesso di certificazione ISEE in corso di validità dell'istante, provvederanno ad inoltrarle

unicamente in via telematica al Comune di Bari a partire dal 1° gennaio del medesimo anno d'imposta a cui le richieste si riferiscono.

4. Sino all'anno d'imposta 2022, tutte le istanze di agevolazione devono pervenire al Comune di

Bari, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale se ne chiede l'applicazione. A partire dall'anno d'imposta 2023, tutte le istanze di agevolazione devono pervenire al Comune di Bari, a pena di decadenza, entro il 30 giugno del medesimo anno d'imposta a cui le richieste si riferiscono. All'istanza di agevolazione deve essere allegata la documentazione prevista, per ciascuna

- del 30% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie B;

- del 50% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie C ovvero di una serie inferiore.

Le riduzioni sopra indicate non si applicano per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie A.

In deroga a quanto previsto al successivo art. 28 del presente Regolamento, le riduzioni di cui al presente punto 2 bis sono da intendersi cumulabili con quelle eventualmente riconoscibili ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento.

3. Tutte le istanze di agevolazione per le utenze domestiche di cui ai commi precedenti devono essere presentate annualmente ed esclusivamente, a pena di decadenza, per il tramite dei CAF convenzionati con il Comune di Bari, entro il 31 dicembre del medesimo anno d'imposta a cui le richieste si riferiscono.

4. I soggetti beneficiari di agevolazioni sono tenuti a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione delle suddette agevolazioni entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

6. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 23.

<p><i>fattispecie, negli articoli precedenti 4.bis Le istanze presentate per il tramite dei CAF convenzionati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e risultate idonee per le agevolazioni TARI spettanti per l'anno d'imposta 2022, saranno considerate valide anche per l'anno d'imposta 2023, senza necessità di presentazione di nuova istanza.</i></p> <p><i>5. I soggetti beneficiari di agevolazioni sono tenuti a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione delle suddette agevolazioni entro il 30 giugno dell'anno successivo.</i></p> <p><i>6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.</i></p> <p><i>7. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 23.</i></p>	
--	--

RITENUTO, altresì, necessario modificare le disposizioni contenute all'art. 30 del vigente Regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti, nei termini riportati nel seguente quadro sinottico, nel quale è trascritto nella colonna di sx il testo vigente dell'articolo 30 e nella colonna di dx il testo modificato dell'art. 30:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p><i>Art. 30 Contenuto e presentazione della dichiarazione</i></p> <p><i>1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo.</i></p> <p><i>2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati, o dei dati presenti in anagrafe, da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui</i></p>	<p><i>Art. 30 Contenuto e presentazione della dichiarazione</i></p> <p><i>1. La dichiarazione deve essere presentata entro il primo giorno del quarto mese successivo alla data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali o delle aree.</i></p> <p><i>2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati, o dei dati presenti in anagrafe, da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui</i></p>

al primo comma.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere obbligatoriamente i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata ed inoltre: a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia nonché degli occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti; b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e dei soggetti occupanti l'utenza; c) per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante, della persona giuridica e dei soggetti occupanti l'utenza; d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree; e) la superficie dei locali e delle aree; f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; h) le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.

4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere obbligatoriamente i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata, ed inoltre: a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale); b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree; d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; f) l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti

al primo comma.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere obbligatoriamente i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata ed inoltre: a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia nonché degli occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti; b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e dei soggetti occupanti l'utenza; c) per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante, della persona giuridica e dei soggetti occupanti l'utenza; d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree; e) la superficie dei locali e delle aree; f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; h) le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.

4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere obbligatoriamente i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata, ed inoltre: a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale); b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree; d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; f) l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti

<p><i>speciali, corredata di relativa planimetria con layout in scala sottoscritta da tecnico abilitato; g) l'indirizzo P.E.C.</i></p> <p><i>5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., a mezzo Posta Elettronica Certificata, o a mezzo servizio web, presente sul portale comunale. In caso di spedizione fa fede la data di invio.</i></p> <p><i>6. E' fatto obbligo alle imprese di presentare la dichiarazione, sottoscritta digitalmente, per via telematica.</i></p> <p><i>7. Il Comune può inviare modelli di dichiarazione precompilati in tutto o in parte al fine di facilitare e ricordare gli obblighi dichiarativi.</i></p>	<p><i>speciali, corredata di relativa planimetria con layout in scala sottoscritta da tecnico abilitato; g) l'indirizzo P.E.C.</i></p> <p><i>5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., a mezzo Posta Elettronica Certificata, o a mezzo servizio web, presente sul portale comunale. In caso di spedizione fa fede la data di invio.</i></p> <p><i>6. E' fatto obbligo alle imprese di presentare la dichiarazione, sottoscritta digitalmente, per via telematica.</i></p> <p><i>7. Il Comune può inviare modelli di dichiarazione precompilati in tutto o in parte al fine di facilitare e ricordare gli obblighi dichiarativi.</i></p>
--	--

RAVVISATA inoltre la necessità di apportare modifiche alle disposizioni contenute nell'art. 34 del vigente Regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti, nei termini riportati nel seguente quadro sinottico, nel quale è trascritto nella colonna di sx il testo vigente dell'articolo 34 e nella colonna di dx il testo modificato dell'art. 34:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p><i>Art. 34. Riscossione</i></p> <p><i>1. Il Comune riscuote la Tari dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in massimo quattro rate bimestrali, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata. La scadenza della prima rata, ovvero della rata unica, viene stabilita annualmente con determinazione del Direttore della Ripartizione Tributi, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione. In esecuzione della deliberazione consiliare n. 113 del 01/12/2017,</i></p>	<p><i>Art. 34. Riscossione</i></p> <p><i>1. Il Comune riscuote la Tari dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in massimo quattro rate bimestrali, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata. La scadenza della prima rata, ovvero della rata unica, è ordinariamente fissata al 30 giugno, salvo diversa data eventualmente stabilita con determinazione del Direttore della Ripartizione Tributi. In esecuzione della deliberazione consiliare n. 113 del 01/12/2017, è prevista la</i></p>

<p><i>è prevista la possibilità di anticipare, anche prima dell'approvazione del relativo Bilancio di Previsione, la predisposizione dell'emissione degli inviti al pagamento per l'anno di competenza sulla base delle tariffe TARI deliberate per l'anno precedente, con previsione della prima scadenza non prima del 15 marzo dell'anno di competenza, il tutto con successivo conguaglio dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe TARI dell'anno di riferimento.</i></p> <p><i>2. La Tari per l'anno di riferimento è versata al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.</i></p> <p><i>3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., un sollecito contenente la liquidazione della tassa non versata. Il sollecito indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà, mediante notifica di avviso di accertamento esecutivo entro il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33 comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà, in difetto di pagamento, con le azioni cautelari ed esecutive, quali il fermo amministrativo, l'ipoteca, il pignoramento, con aggravio degli ulteriori oneri di riscossione coattiva e delle spese di procedura.</i></p>	<p><i>possibilità di anticipare, anche prima dell'approvazione del relativo Bilancio di Previsione, la predisposizione dell'emissione degli inviti al pagamento per l'anno di competenza sulla base delle tariffe TARI deliberate per l'anno precedente, con previsione della prima scadenza non prima del 15 marzo dell'anno di competenza, il tutto con successivo conguaglio dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe TARI dell'anno di riferimento.</i></p> <p><i>2. La Tari per l'anno di riferimento è versata al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.</i></p> <p><i>3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., un sollecito contenente la liquidazione della tassa non versata. Il sollecito indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine sarà notificato avviso di accertamento esecutivo, entro il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, con applicazione della sanzione di cui all'art. 33 comma 1, oltre agli interessi di mora. Il sollecito può essere notificato unitariamente all'avviso di accertamento. In difetto di pagamento si procederà con le azioni cautelari ed esecutive, quali il fermo amministrativo, l'ipoteca, il pignoramento, con aggravio degli ulteriori oneri di riscossione coattiva e delle spese di procedura.</i></p>
---	---

VISTI:

- l'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 52 del D.Lgs. 446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;



PRESO ATTO:

1. che il contenuto del presente atto comporta riflessi indiretti sulla situazione e programmazione economico-finanziaria dell'Ente;
2. di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale;

DATO ATTO che:

- il D.L. 228/2021 convertito con modificazioni in Legge 15/2022, e ss.mm.ii. all'art.3, comma 5-quinquies prevede a partire dal 2022 che i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti Tari entro il 30 aprile di ciascun anno, ciò in deroga alla disciplina generale prevista dall'art.1, comma 683, legge n.147/2013 e dall'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, e che in caso di proroga successiva al 30 aprile del Bilancio di previsione, il termine per l'approvazione di tali atti coincide con quello definitivamente stabilito per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

- ai sensi dell'art.13, commi 15 e 15-ter, del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii., a decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere e i regolamenti Tari acquistano efficacia dalla data di loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

CONSIDERATO che sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni, il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2024;

DATO ATTO che con nota prot. _____ a firma del Direttore della Ripartizione Tributi, allegata alla presente, è stato richiesto ai Municipi, in funzione consultiva, l'espressione del competente parere ai sensi dell'art. 55, lettera a) del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo, nel termine perentorio di 10 giorni previsto dal medesimo articolo 55, attesa l'urgenza dettata dalla necessità di approvare le citate modifiche entro il termine prorogato per l'approvazione del bilancio di previsione, onde consentire l'applicazione per l'annualità 2024;

;

VISTI i seguenti pareri resi dai Municipi pervenuti entro la data di adozione del presente atto:

- _____



VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile della Ripartizione Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile per i riflessi diretti sulla situazione e programmazione economico-finanziaria dell'Ente;

VISTA, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante del presente provvedimento;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

VISTO il parere della C.C.P. competente;

CONSIDERATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti e il rispetto dei perentori termini di legge;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale

CON VOTAZIONE espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI APPROVARE le modifiche alle disposizioni di cui all'art. 27 del vigente Regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti, nei termini riportati nel seguente quadro sinottico, nel quale è trascritto nella colonna di sx il testo vigente dell'articolo 27 e nella colonna di dx il testo modificato dell'art. 27:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p><i>Art. 27. Agevolazioni</i></p> <p><i>1. Esenzioni:</i></p> <p><i>Sono esenti dalla Tari:</i></p> <p><i>1. I locali individuati dal Comune ed affidati a Onlus, per la realizzazione dei servizi sociali, a condizione che nelle convenzioni sia prevista la copertura del servizio di smaltimento dei rifiuti a carico del Comune.</i></p> <p><i>2. Il nucleo familiare la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 5.000,00.</i></p> <p><i>3. Il nucleo familiare composto esclusivamente da ultraottantenni ovvero da un ultraottantenne con coniuge fiscalmente a carico, la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 10.000,00.</i></p> <p><i>4. Il nucleo familiare con un numero di componenti maggiore o uguale a sei la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 25.000,00.</i></p> <p><i>5. Gli immobili occupati dal Comune di Bari.</i></p> <p><i>2. Riduzioni</i></p> <p><i>La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile, nella misura del:</i></p> <p><i>1. 20% per il nucleo familiare la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 8.000,00.</i></p> <p><i>2. la tariffa unitaria relativa alla specifica categoria di utenza è altresì ridotta nella parte variabile:</i></p> <p><i>a) ad 1/9 per le aree scoperte gestite dall'AMTAB S.p.A. e adibite a "Park & Ride", in considerazione della funzione sociale di tali aree, attestata anche dal ridotto corrispettivo applicato, destinate a parcheggi periferici aventi lo scopo di decongestionare il traffico cittadino;</i></p> <p><i>b) del 30 % per le aree scoperte destinate alla commercializzazione di autoveicoli ovvero ad altra attività avente analogo produttività di</i></p>	<p><i>Art. 27. Agevolazioni</i></p> <p><i>1. Esenzioni:</i></p> <p><i>Sono esenti dalla Tari:</i></p> <p><i>1. I locali individuati dal Comune ed affidati a Onlus, per la realizzazione dei servizi sociali, a condizione che nelle convenzioni sia prevista la copertura del servizio di smaltimento dei rifiuti a carico del Comune.</i></p> <p><i>2. Il nucleo familiare la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 5.000,00.</i></p> <p><i>3. Il nucleo familiare composto esclusivamente da ultraottantenni ovvero da un ultraottantenne con coniuge fiscalmente a carico, la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 10.000,00.</i></p> <p><i>4. Il nucleo familiare con un numero di componenti maggiore o uguale a sei la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 25.000,00.</i></p> <p><i>5. Gli immobili occupati dal Comune di Bari.</i></p> <p><i>2. Riduzioni</i></p> <p><i>La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile, nella misura del:</i></p> <p><i>1. 20% per il nucleo familiare la cui certificazione ISEE attesti un valore non superiore ad € 8.000,00.</i></p> <p><i>2. la tariffa unitaria relativa alla specifica categoria di utenza è altresì ridotta nella parte variabile:</i></p> <p><i>a) ad 1/9 per le aree scoperte gestite dall'AMTAB S.p.A. e adibite a "Park & Ride", in considerazione della funzione sociale di tali aree, attestata anche dal ridotto corrispettivo applicato, destinate a parcheggi periferici aventi lo scopo di decongestionare il traffico cittadino;</i></p> <p><i>b) del 30 % per le aree scoperte destinate alla commercializzazione di autoveicoli ovvero ad altra attività avente analogo produttività di</i></p>

rifiuti, con superficie almeno pari a 1.000 (mille) metri quadrati.

2. bis: La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile:

a) nella misura del 50 % per gli impianti sportivi di proprietà comunale, con esclusione dello Stadio San Nicola, dati in concessione a soggetti privati; la predetta riduzione tariffaria non si applica alle superfici degli uffici;

b) per lo Stadio San Nicola dato in concessione a soggetti privati, limitatamente alla superficie degli spalti, nella misura di seguito graduata:

- del 30% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie B;

- del 50% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie C ovvero di una serie inferiore.

Le riduzioni sopra indicate non si applicano per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie A.

In deroga a quanto previsto al successivo art. 28 del presente Regolamento, le riduzioni di cui al presente punto 2 bis sono da intendersi cumulabili con quelle eventualmente riconoscibili ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento.

3. Sino all'anno d'imposta 2022, le istanze di agevolazione per le utenze domestiche di cui ai commi precedenti devono essere presentate annualmente ed esclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, i quali, in possesso di valida certificazione ISEE dell'istante, provvederanno ad inoltrarle unicamente in via telematica al Comune di Bari a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale se ne chiede l'applicazione. A partire dall'anno d'imposta 2023, le istanze di agevolazione per le utenze domestiche di cui ai commi precedenti devono essere presentate annualmente ed esclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune, i quali in possesso di certificazione ISEE in corso di validità dell'istante, provvederanno ad inoltrarle

rifiuti, con superficie almeno pari a 1.000 (mille) metri quadrati.

2. bis: La tariffa unitaria è ridotta, sia nella parte fissa che in quella variabile:

a) nella misura del 50 % per gli impianti sportivi di proprietà comunale, con esclusione dello Stadio San Nicola, dati in concessione a soggetti privati; la predetta riduzione tariffaria non si applica alle superfici degli uffici;

b) per lo Stadio San Nicola dato in concessione a soggetti privati, limitatamente alla superficie degli spalti, nella misura di seguito graduata:

- del 30% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie B;

- del 50% per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie C ovvero di una serie inferiore.

Le riduzioni sopra indicate non si applicano per il periodo di appartenenza della squadra di calcio al campionato di serie A.

In deroga a quanto previsto al successivo art. 28 del presente Regolamento, le riduzioni di cui al presente punto 2 bis sono da intendersi cumulabili con quelle eventualmente riconoscibili ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento.

3. Tutte le istanze di agevolazione per le utenze domestiche di cui ai commi precedenti devono essere presentate annualmente ed esclusivamente per il tramite di CAF convenzionati con il Comune di Bari, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del medesimo anno d'imposta a cui le richieste si riferiscono.

4. I soggetti beneficiari di agevolazioni sono tenuti a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione delle suddette agevolazioni entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.



<p><i>unicamente in via telematica al Comune di Bari a partire dal 1° gennaio del medesimo anno d'imposta a cui le richieste si riferiscono.</i></p> <p><i>4. Sino all'anno d'imposta 2022, tutte le istanze di agevolazione devono pervenire al Comune di Bari, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale se ne chiede l'applicazione. A partire dall'anno d'imposta 2023, tutte le istanze di agevolazione devono pervenire al Comune di Bari, a pena di decadenza, entro il 30 giugno del medesimo anno d'imposta a cui le richieste si riferiscono. All'istanza di agevolazione deve essere allegata la documentazione prevista, per ciascuna fattispecie, negli articoli precedenti 4.bis Le istanze presentate per il tramite dei CAF convenzionati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e risultate idonee per le agevolazioni TARI spettanti per l'anno d'imposta 2022, saranno considerate valide anche per l'anno d'imposta 2023, senza necessità di presentazione di nuova istanza.</i></p> <p><i>5. I soggetti beneficiari di agevolazioni sono tenuti a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione delle suddette agevolazioni entro il 30 giugno dell'anno successivo.</i></p> <p><i>6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.</i></p> <p><i>7. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 23.</i></p>	<p><i>6. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 23.</i></p>
---	---

3. DI APPROVARE le modifiche alle disposizioni di cui all'art. 30 del vigente Regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), nei termini riportati nel seguente quadro sinottico, nel quale è trascritto nella colonna di sx il testo vigente dell'articolo 30 e nella colonna di dx il testo modificato dell'art. 30:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
----------------------	-------------------------

Art. 30 Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati, o dei dati presenti in anagrafe, da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere obbligatoriamente i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata ed inoltre: a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia nonché degli occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti; b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e dei soggetti occupanti l'utenza; c) per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante, della persona giuridica e dei soggetti occupanti l'utenza; d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree; e) la superficie dei locali e delle aree; f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; h) le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.

4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere obbligatoriamente i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata, ed inoltre: a) i dati identificativi del

Art. 30 Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il primo giorno del quarto mese successivo alla data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali o delle aree.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati, o dei dati presenti in anagrafe, da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere obbligatoriamente i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata ed inoltre: a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia nonché degli occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti; b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e dei soggetti occupanti l'utenza; c) per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante, della persona giuridica e dei soggetti occupanti l'utenza; d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree; e) la superficie dei locali e delle aree; f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; h) le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.

4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere obbligatoriamente i dati catastali dell'unità immobiliare e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita e occupata, ed inoltre: a) i dati identificativi del

<p><i>soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale); b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree; d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; f) l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali, corredata di relativa planimetria con layout in scala sottoscritta da tecnico abilitato; g) l'indirizzo P.E.C.</i></p> <p><i>5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., a mezzo Posta Elettronica Certificata, o a mezzo servizio web, presente sul portale comunale. In caso di spedizione fa fede la data di invio.</i></p> <p><i>6. E' fatto obbligo alle imprese di presentare la dichiarazione, sottoscritta digitalmente, per via telematica.</i></p> <p><i>7. Il Comune può inviare modelli di dichiarazione precompilati in tutto o in parte al fine di facilitare e ricordare gli obblighi dichiarativi.</i></p>	<p><i>soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale); b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree; d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; f) l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali, corredata di relativa planimetria con layout in scala sottoscritta da tecnico abilitato; g) l'indirizzo P.E.C.</i></p> <p><i>5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., a mezzo Posta Elettronica Certificata, o a mezzo servizio web, presente sul portale comunale. In caso di spedizione fa fede la data di invio.</i></p> <p><i>6. E' fatto obbligo alle imprese di presentare la dichiarazione, sottoscritta digitalmente, per via telematica.</i></p> <p><i>7. Il Comune può inviare modelli di dichiarazione precompilati in tutto o in parte al fine di facilitare e ricordare gli obblighi dichiarativi.</i></p>
--	--

4. DI APPROVARE le modifiche alle disposizioni di cui all'art. 34 del vigente Regolamento per l'istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti, nei termini riportati nel seguente quadro sinottico, nel quale è trascritto nella colonna di sx il testo vigente dell'articolo 34 e nella colonna di dx il testo modificato dell'art. 34:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
----------------------	-------------------------

Art. 34. Riscossione

1. Il Comune riscuote la Tari dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per taxa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in massimo quattro rate bimestrali, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata. La scadenza della prima rata, ovvero della rata unica, viene stabilita annualmente con determinazione del Direttore della Ripartizione Tributi, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione. In esecuzione della deliberazione consiliare n. 113 del 01/12/2017, è prevista la possibilità di anticipare, anche prima dell'approvazione del relativo Bilancio di Previsione, la predisposizione dell'emissione degli inviti al pagamento per l'anno di competenza sulla base delle tariffe TARI deliberate per l'anno precedente, con previsione della prima scadenza non prima del 15 marzo dell'anno di competenza, il tutto con successivo conguaglio dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe TARI dell'anno di riferimento.

2. La Tari per l'anno di riferimento è versata al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., un sollecito contenente la liquidazione della taxa non versata. Il sollecito indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà, mediante notifica di avviso di accertamento esecutivo entro il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33 comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà, in difetto di pagamento,

Art. 34. Riscossione

1. Il Comune riscuote la Tari dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per taxa e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in massimo quattro rate bimestrali, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata. La scadenza della prima rata, ovvero della rata unica, è **ordinariamente fissata al 30 giugno, salvo diversa data eventualmente stabilita** con determinazione del Direttore della Ripartizione Tributi. In esecuzione della deliberazione consiliare n. 113 del 01/12/2017, è prevista la possibilità di anticipare, anche prima dell'approvazione del relativo Bilancio di Previsione, la predisposizione dell'emissione degli inviti al pagamento per l'anno di competenza sulla base delle tariffe TARI deliberate per l'anno precedente, con previsione della prima scadenza non prima del 15 marzo dell'anno di competenza, il tutto con successivo conguaglio dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe TARI dell'anno di riferimento.

2. La Tari per l'anno di riferimento è versata al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., un sollecito contenente la liquidazione della taxa non versata. Il sollecito indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica. **Decorso inutilmente tale termine sarà notificato avviso di accertamento esecutivo, entro il termine di decadenza di cui all'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, con applicazione della sanzione di cui all'art. 33 comma 1, oltre agli interessi di mora. Il sollecito può essere notificato unitariamente all'avviso di accertamento. In difetto di pagamento si**



<i>con le azioni cautelari ed esecutive, quali il fermo amministrativo, l'ipoteca, il pignoramento, con aggravio degli ulteriori oneri di riscossione coattiva e delle spese di procedura.</i>	<i>procederà con le azioni cautelari ed esecutive, quali il fermo amministrativo, l'ipoteca, il pignoramento, con aggravio degli ulteriori oneri di riscossione coattiva e delle spese di procedura.</i>
--	---

5. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato del succitato Regolamento con le modifiche di cui al punto precedente sarà pubblicato a cura della Ripartizione Tributi sul portale del Comune di Bari, nell'apposita sezione presente in Amministrazione Trasparente;

6. DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, in virtù dell'art. 13, del D. L. n. 201 del 2011, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale.

7. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le predette modifiche al citato Regolamento avranno efficacia a decorrere dal 01/01/2024, ai sensi dell'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000.



c_a662.Comune di Bari - Prot. 09/02/2024.0052160.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Rosalba Cirillo



c_a662.Comune di Bari - Prot. 09/02/2024.0052160.1 Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Rosalba Cirillo

Presidente

Possiamo passare al secondo punto iscritto all'ordine del giorno: "Parere ai sensi dell'art. 55, modifica al Regolamento TARI", la parola al Presidente della Prima Commissione.

Consigliere Maselli

Grazie. Con nota protocollo 052160/2024 del 9 febbraio 2024, la ripartizione tributi si chiedeva di esprimere ex art. 55 del Regolamento sul decentramento amministrativo con termine ridotto a 10 giorni, sulla proposta di deliberazione 2024/1500002 del 9 febbraio 2024, avente ad oggetto modifiche del regolamento TARI, la Prima Commissione ha preso in carico ed esaminato il documento in data 12 febbraio 2024 come da verbale numero 30, in data 13 febbraio 2024 come da verbale numero 31, in data 14 febbraio 2024 come da verbale numero 32 in data 15 febbraio 2024 verbale numero 33, ha espresso parere favorevole a maggioranza dei presenti.

La Seconda Commissione ha preso in carico ed esaminato il documento in data 13 febbraio come da verbale numero 31 e ha espresso parere favorevole a maggioranza dei presenti. Esaminata la documentazione pervenuta, al fine di giungere ad una seria e motivata valutazione del parere che il Consiglio che è chiamato a rispondere, acquisite tali indicazioni, tanto si rassegna al Consiglio per le definitive determinazioni in merito. Grazie.

Presidente

Grazie. Possiamo aprire la discussione, ci sono interventi? La parola al Consigliere Burdi, che è esperto di Regolamenti.

Consigliere Burdi

Buongiorno. Oggi stiamo discutendo questo Regolamento TARI, questa modifica al Regolamento TARI dove comunque anche con l'avvio del porta a porta abbiamo riscontrato che c'erano una serie di utenti non censiti, quindi la finalità fondamentale è sempre quella rivolta alla lotta all'evasione e quindi di aiutare la gente che rispetta determinati parametri. Quindi così come il Regolamento dell'IMU, dove non sono intervenuto, ora stiamo discutendo il Regolamento della TARI, c'è una variazione che andammo ad approvare anche l'anno scorso per quanto riguarda i criteri, le modalità di esenzione e riduzione sulla TARI, però quello che anche qui probabilmente si è persa l'opportunità è che all'articolo 27, comma 4 ci dice che i soggetti beneficiari di agevolazioni sono tenuti a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione, cioè l'utente deve auto dichiararsi per non aver diritto all'esenzione, alla riduzione della TARI, faccio un passo indietro, allora precedentemente, quindi fino al 2022 ogni anno l'utente andava a fare il modello ISEE, quindi in base al modello ISEE si vedeva se aveva diritto all'esenzione o alla riduzione, dal 2023 questo non avviene più e quindi viene data l'esenzione o la riduzione in base all'ISEE dell'anno precedente, quindi poi

dovrebbe essere l'utente ad autodenunciarsi, secondo me c'è qualcosa che non va, così come anche all'art. 30 in altri Comuni limitrofi l'iscrizione TARI va in automatico con l'iscrizione anagrafica, nel momento in cui una persona va a fare il cambio di residenza contestualmente al cambio di residenza gli Uffici Comunali predispongono anche l'iscrizione TARI. Nel Comune di Bari questo non avviene, si fa prima il cambio, la richiesta di cambio di residenza, si attende l'avvio del procedimento, che poi deve avvenire e si deve concludere entro 45 giorni, e poi è sempre onere dell'utente ed ecco perché poi con l'avvio del porta a porta dice: "No, non ci troviamo, abbiamo il 30% degli utenti in meno", e poi a seguito della conferma dell'iscrizione anagrafica gli utenti devono fare l'iscrizione TARI. Invece qui nel Regolamento sarebbe stato opportuno andare ad uniformare e quindi nel momento in cui viene fatta l'iscrizione anagrafica, perché comunque è sempre cura dell'utente, anche qui, ormai la modalità di presentazione sia dell'iscrizione TARI che del cambio di residenza viene effettuato dall'utente, io qui chiedo anche se c'è la possibilità di aiutare, è vero che c'è l'ufficio URP, ma molto spesso gli Uffici URP non inviano la domanda, cioè ti aiutano eventualmente alla compilazione, la domanda deve essere sempre inviata dall'utente, se c'è la possibilità anche di implementare questo servizio da parte degli uffici anagrafe e quindi della responsabile, la dottoressa Cirillo, che gli uffici anagrafe e quindi il nostro Ufficio

Anagrafe del Municipio 4 possa inserire anche questo servizio a mio parere utile per i residenti e l'aspetto fondamentale che in questo Regolamento anche non viene evidenziato, come vi avevo detto precedentemente, che è sempre onere dell'utente a seguito dell'avvenuto cambio di residenza andare a fare l'iscrizione TARI, cosa che molto spesso viene dimenticata in buona fede o omessa in mala fede, questo non lo sappiamo, dai cittadini che vanno a fare il cambio di residenza e poi l'iscrizione TARI non viene effettuata, tutto qui.

Presidente

Grazie al Consigliere Burdi. Ci sono altri interventi? Nessuno. Dichiarazioni di voto? Neanche. Possiamo passare dunque alla votazione per appello nominale.

Direttore

Abbinante, astenuto;

Balzano, favorevole;

Burdi; non favorevole;

Cascione, favorevole;

Favia, favorevole;

Fumai, favorevole;

Maselli, favorevole;

Menolascina, favorevole;

Saliano; astenuto;

Scardigno; favorevole;

Presidente, favorevole.

Presidente

Il Consiglio del Municipio, udita la relazione del Presidente della Prima Commissione, presa visione della documentazione pervenuta, sentito l'intervento, visti i verbali della prima CCP numero 30, 31, 32, 33 rispettivamente del 12, 13, 14 e 15 febbraio 2024, visto il verbale della seconda CCP numero 31 del 13/2/2024, preso atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato omesso il parere del Direttore del Municipio trattandosi di mero atto di indirizzo, visto il vigente Regolamento sul decentramento amministrativo, delibera di esprimere parere favorevole e di dare mandato alla Direzione del Municipio di inviare per competenza alla ripartizione Tributi.

Esauriti i punti all'ordine del giorno chiedo al Dirigente di procedere con la chiusura dei lavori di questo Consiglio.

Direttore

Sono le ore 10:32, i lavori hanno termine.

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
Grazia Albergo

IL DIRIGENTE
Mario Marchillo

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 27/02/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario verbalizzante
Mario Marchillo

Bari, 27/02/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 27/02/2024 al 12/03/2024.

L'incaricato

Bari,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>